



CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO SALA BAGANZA E TRAVERSETOLO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO	
ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI	
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE ...	
ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE	
ART. 5 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI	
ART. 6 - INFORMAZIONI AI COMUNI	
ART. 7 - PERSONALE	
ART. 8 - DURATA E RECESSO	
ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE	
ART. 10 - PATRIMONIO DELL'UNIONE	
ART. 11 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA	
ART. 12 - CONTROVERSIE	
ART. 13 - NORMA DI RINVIO	
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI	

L'anno **duemilanove** , addì 30 del mese di MAGGIO con la presente scrittura privata,
da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Collecchio in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Giuseppe Romanini, nato a Collecchio il 25 febbraio 1957, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Collecchio, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 9 del 09.04.2009;

Il Comune di Felino in persona del Vice-Sindaco pro-tempore Sig. Umberto Bacchini, nato a Parma il 17 settembre 1942, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Felino, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 31 del 31.03.2009;

Il Comune di Montechiarugolo in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Fabrizio Bolzoni, nato a Traversetolo il 30 settembre 1959, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Montechiarugolo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 14 del 08.04.2009;

Il Comune di Sala Baganza in persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra Cristina Merusi, nata a Sala Baganza il 18 luglio 1955, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sala Baganza, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 19 del 08.04.2009;



Il Comune di Traversetolo in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Alberto Pazzoni, nato a Traversetolo il 4 febbraio 1949, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Traversetolo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 19 del 07.04.2009

E

L'Unione Pedemontana Parmense costituita in data 16/12/2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.ra Barbara Lori, nata a Parma il 30 giugno 1968, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione, Viale Libertà, 3 – Collecchio (PR), la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 15 del ~~10 MAR 2009~~ ;

PREMESSO

- che in data 16 Dicembre 2008 è stata costituita l'Unione Pedemontana Parmense;
- che i citati Comuni aderenti alla Unione Pedemontana Parmense hanno espresso la volontà di gestire in forma associata mediante conferimento alla medesima, le funzioni, i compiti e le attività di polizia locale con le deliberazioni consiliari soprarichiamate, tutte esecutive ai sensi di legge;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della L.R. 10/2008, nonché dell'articolo 8 dello Statuto dell'Unione, ha per scopo il conferimento all'Unione delle funzioni compiti e attività demandati dalle leggi statali e regionali alla Polizia Locale.

2. La gestione associata delle funzioni di Polizia Locale di seguito specificate persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. La gestione associata del Corpo di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

- a) il costante presidio del territorio dei Comuni dell'Unione, mirante alla prevenzione ed al controllo dei fenomeni rilevanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela della sicurezza dei cittadini e dei bisogni emergenti. Tale obiettivo viene perseguito dal Corpo Unico attraverso la sua articolazione per Presidi Territoriali, insediati presso ciascuno dei Comuni dell'Unione a garanzia delle attività ordinarie d'istituto previste dalle normative vigenti e dei rapporti con i Sindaci e le Amministrazioni Comunali, sotto il coordinamento del Comando e della Centrale Operativa in ordine alle attività di Pronto Intervento e Grande Viabilità, Servizi Specialistici, organizzazione dei Servizi generali del Personale;
- b) la gestione delle politiche per la sicurezza, anche attraverso l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando comportamenti e metodologie d'intervento;
- c) il coordinamento tra i Comuni dell'Unione con l'obiettivo di uniformare i regolamenti comunali in materia di polizia, con lo scopo di salvaguardare l'equità di trattamento dei cittadini residenti estendendo i criteri regolamentari nelle materie trattate all'intero ambito territoriale dell'Unione.



- d) Il coordinamento con le diverse Forze di Polizia ed altri Enti operanti sul territorio dell'Unione, al fine di garantire il presidio del territorio e la tutela e sicurezza della popolazione, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo il principio della collaborazione produttiva.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. Le funzioni di cui all'art. 2 sono esercitate dal Corpo Unico di Polizia Municipale per i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.
2. Al fine di rendere più efficiente l'attività di controllo, prevenzione e sicurezza sull'intero territorio della Pedemontana Parmense e di rendere omogenee procedure e modalità di intervento nel rispetto degli standard indicati dalle normative regionali, il Corpo Unico di Polizia Municipale potrà svolgere specifiche attività d'istituto in collaborazione con altri Corpi e Servizi di Polizia Municipale dei territori contermini.
3. Le modalità operative ed organizzative delle attività di cui al precedente comma verranno definite con protocolli di intesa da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Unione.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione firmatari della presente convenzione.
2. La sede del Comando del Corpo è presso il Comune di Felino.
3. Presso ognuno dei Comuni di cui al comma 1 è istituito un Presidio di Polizia Municipale.

ART. 5 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento delle funzioni di Polizia Locale, viene effettuato da tutti i comuni aderenti all'Unione ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n° 10/08.
2. Ai sensi dell'art 11, comma 1, della stessa legge, il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, per tutti i comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la articolazione in presidi territoriali per un migliore rapporto con la cittadinanza.
3. Alla Giunta, al Consiglio dell'Unione ed al Presidente spettano gli atti strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, anche in relazione a quanto disposto dalla L.R. 24/2003.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un Corpo Unico di Polizia Locale, ai sensi della L.R. 24/2003, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 6 - INFORMAZIONI AI COMUNI

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione dei servizi trasferiti e sui risultati raggiunti.

ART. 7 – PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art.29 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.



3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convezione trasferiscono il personale già impiegato presso il servizio associato, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività" e nel rispetto delle norme in materia di relazioni sindacali.

ART. 8 – DURATA E RECESSO

1. Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed ha durata pari a quella dell'Unione Pedemontana Parmense.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.
3. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto della revoca, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.
4. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE.

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. L'Unione sostiene tutti i costi di funzionamento della sede del Corpo Unico nonché dei presidi territoriali di polizia locale con cui articola l'esercizio delle funzioni inerenti la polizia locale che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione.
3. I costi del servizio di polizia locale vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e con fondi trasferiti dai Comuni, e sono ripartiti fra i singoli Enti partecipanti nel seguente modo: 50% in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e 50% in base alla superficie territoriale.
4. Poiché le spese di funzionamento dei presidi territoriali di polizia locale sono a carico dell'Unione, i singoli Comuni determineranno le quote da trasferire da parte dell'Unione in conto rimborso delle spese gestionali di diretta correlazione a tali sedi.
5. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti in proporzione alle ore effettivamente autorizzate e svolte a favore degli stessi. Nel caso di consultazione elettorale statale, la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta dell'Unione definisce, su proposta del Comandante del Corpo Unico della Polizia Municipale, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione trasferita del Corpo stesso che dovrà poi essere inserito nel bilancio preventivo dell'Unione.

ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all'Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
2. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.



2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali, devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione Pedemontana Parmense si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
6. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Collecchio
Il Sindaco

Comune di Felino
Il Vice-Sindaco

Comune di Montechiarugolo
Il Sindaco

Comune di Sala Baganza
Il Sindaco



Comune di Traversetolo
Il Sindaco



Unione Pedemontana Parmense
Il Presidente


